Allegato 2B

COMUNE DI ROVIGO

DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEL "MERCATO AGRICOLO CITTÀ GIARDINO"

UBICATO IN VIA VIERNHEIM-FRONTE VIALE PORTA PO

QUARTIERE CITTÀ GIARDINO

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Decreto Ministero delle Risosrse agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007 recante: "Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. del

Allegato 2B

Allegato 2B

Sommario

Art. 1 – Finalità e oggetto del disciplinare
Art. 2 – Normativa di riferimento
Art. 3 – Durata – efficacia del disciplinare
Art. 4 – Caratteristiche e calendario del mercato
Art. 5 – Caratteristiche dei posteggi e delle strutture per la vendita
Art. 6 – Soggetti ammessi alla vendita
Art. 7 – Assegnazione dei posteggi
Art. 8 – Prodotti agricoli in vendita
Art. 9 – Prescrizioni per il regolare svolgimento del mecato
Art. 10 – Requisiti igienico-sanitari
Art. 11 – Obblighi del soggetto Gestore
Art. 12 – Oneri dovuti dal soggetto Gestore
Art. 13 – Attività di vigilanza e controllo - Sanzioni

Art. 1 – Finalità e oggetto del disciplinare

1. Il presente disciplinare, il cui schema-tipo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, e che accede alla convenzione stipulata tra il Comune e il soggetto Gestore, costituendone parte integrante, regola lo svolgimento e la gestione del mercato agricolo di vendita diretta denominato "Mercato agricolo Città Giardino", ubicato nel Comune di Rovigo, in Via Viernheim-fronte Viale Porta Po, quartiere Città Giardino;
2. La finalità del presente disciplinare è fissare le norme che definiscono le modalità di partecipazione al suddetto mercato da parte degli imprenditori agricoli e le condizioni generali al cui rispetto sono subordinati lo svolgimento, l'organizzazione e la gestione del mercato da parte del soggetto Gestore, il tutto in conformità al Regolamento comunale per l'organizzazione e lo svolgimento dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 29/09/2022 (d'ora in poi "*Regolamento comunale sui mercati agricoli*" o "*Regolamento sui mercati agricoli del Comune di Rovigo*") e alla vigente normativa di riferimento.

Art. 2 – Normativa di riferimento

1. Con riferimento alla gestione e allo svolgimento del mercato agricolo, trovano applicazione le previsioni del D.Lgs. 18/05/2001, n. 228, del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007, della Legge Regionale 25 Luglio 2008, n. 7, del Regolamento sui mercati agricoli del Comune di Rovigo, nonché le disposizioni contenute nel presente disciplinare e ogni altra vigente disposizione legislativa e regolamentare applicabile in materia.
2. Si intendono integralmente richiamate dal presente disciplinare le pertinenti normative in materia igienico-sanitaria, secondo quanto più specificatamente stabilito nel successivo Art. 10.

Allegato 2B

Art. 3 - Durata del disciplinare

1. Il presente disciplinare accede alla convenzione stipulata tra il Comune di Rovigo e l'Ente Gestore del mercato in data _____, prot. _____ rep. conv. _____, ne costituisce parte integrante e ne segue il termine quinquennale di efficacia, come stabilito dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. _____del _____.
2. Il suddetto termine decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione.
3. Il presente disciplinare cessa di avere efficacia a fronte della revoca/decadenza/risoluzione della convenzione sottoscritta tra il Comune e il soggetto Gestore.

Art. 4 – Caratteristiche del mercato

1. Il mercato denominato "*Mercato agricolo Città Giardino*" ha le seguenti caratteristiche:
 a) **Ubicazione/Area di mercato**: area pubblica a parcheggio sita in ia Viernheim-fronte Viale Porta Po, nel quartiere "Città Giardino", di superficie complessiva pari a 561 mq, come da planimetria approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ ed allegata, altresì, al presente disciplinare;
 b) **Periodicità**: il mercato è settimanale e si tiene nel pomeriggio di ogni Mercoledì, con orari di vendita autorizzati in base alla stagionalità: nella fascia oraria compresa tra le ore 15:00 e le ore 19:00 nel periodo invernale (15 ottobre - 15 marzo) con orario di occupazione complessiva dalle 14:00 alle 19:30, comprese cioè le operazioni di allestimento e sgombero. Qualora il giorno previsto per lo svolgimento del mercato agricolo cada in un giorno festivo infrasettimanale, il mercato si intende svolto regolarmente, salvo che il soggetto Gestore ne comunichi con congruo anticipo la sospensione per mancata adesione da parte di un numero considerevole degli operatori, o salvo diverso accordo che dovesse intercorrere - in merito all'anticipazione o posticipazione del giorno di mercato - tra il soggetto Gestore e il Comune, sentiti gli Uffici e gli Enti interessati. Gli eventuali cambiamenti di calendario del mercato posteggi saranno stabiliti con provvedimento della Giunta comunale;
 c) **Area/Superficie di vendita**: all'interno della complessiva area di mercato, la superficie totale oggetto di concessione per occupazione suolo ai fini dello svolgimento dell'attività del mercato agricolo, come indicata dal soggetto Gestore negli elaborati trasmessi unitamente alla proposta progettuale in sede di partecipazione alla procedura di selezione; considerata la conformazione dell'area, la collocazione dei posteggi potrà avvenire su ambedue i lati dell'area di parcheggio (i.e. lati paralleli a Viale Porta Po), e la superficie di occupazione sarà individuata dalla sommatoria dell'/delle area/aree che ha/hanno quale potenziale "lato maggiore" (i.e. lato parallelo a Viale Porta Po) l'intera lunghezza dell'area di parcheggio (esclusi eventuali marciapiedi) e come "lato minore" (i.e. profondità) la metratura occupata dal posteggio-banco più profondo tra quelli presenti (n.b. profondità comprensiva dell'eventuale tendalina a copertura dell'area antistante lo spazio vendita e il veicolo ecc.); allorché uno dei lati "maggiori" sia solo parzialmente occupato da posteggi, andrà presa a riferimento la lunghezza effettiva.
2. Nel mercato possono altresì essere realizzate attività collaterali, di natura didattica, culturale e dimostrativa legate ai prodotti agro-alimentari ivi venduti, con degustazione e assaggi e, più in generale, iniziative di promozione del territorio, delle quali il Gestore dovrà informare preventivamente l'Amministrazione, purché comunque le stesse siano collocate all'interno del perimetro dell'area/superficie di vendita.

Art. 5 – Posteggi dell'area mercatale e strutture per la vendita

1. I posteggi devono essere separati tra loro di almeno 50 (cinquanta) cm. E' consentita la sovrapposizione, lateralmente tra banco e banco, delle tende di copertura, subordinatamente al preventivo assenso di tutti gli operatori interessati.
2. Le dimensioni dei posteggi devono essere tra loro il più possibile omogenee, con moduli che possono andare, a titolo meramente esemplificativo, da un minimo di 3x3 ml, ad un massimo di 4x5 ml, fermo restando eventuali diverse misurazioni, o nel caso di automarket in base all'ampiezza degli stessi.
3. Ogni operatore è assegnatario di un solo spazio di vendita; i banchi, gli autoservizi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio assegnato. Gli operatori non possono occupare una superficie maggiore o diversa.
4. I banchi temporanei i negozi mobili e, in generale, le strutture utilizzate ai fini della vendita nell'ambito di ciascun posteggio, devono:
 - essere conformi a tutti gli specifici requisiti igienico-sanitari stabiliti dalla vigente normativa, segnatamente a quanto previsto dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002;
 - essere collocati in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio dei pedoni, sì da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi; in particolare, la collocazione dei banchi deve essere tale da garantire comunque l'agevole accesso pedonale e l'eventuale ingresso di personale delle Autorità di polizia e/o di personale medico-sanitario nell'area in cui è ubicato il mercato;
 - la merce non può essere esposta al di fuori dello spazio assegnato, né oltre il limite d'allineamento dei vari banchi.
5. Le strutture (gazebo, tende, ecc.) a copertura dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,10 metri dal suolo e non possono sporgere di oltre 1 metro dalla verticale del limite d'allineamento del posteggio assegnato e, comunque, non possono coprire gli spazi/le fasce destinati per il transito dei mezzi di soccorso e simili.
6. È consentita la vendita attraverso autoveicoli appositamente attrezzati per la vendita (automarket), purché in possesso dei pertinenti requisiti previsti dalle normative sanitarie; è inoltre consentita la presenza di veicoli utilizzati dall'azienda agricola per lo svolgimento dell'attività commerciale strettamente ed esclusivamente inerente i propri prodotti agricoli. In ambedue i casi le dimensioni non devono eccedere quelle del posteggio assegnato.
7. Le strutture utilizzate nell'ambito del mercato agricolo devono conformarsi alle eventuali prescrizioni e/o indicazioni di tipo estetico che dovessero imporsi sulla base di sopravvenute previsioni normative, regolamentari e/o convenzioni e accordi tra l'Amministrazione Comunale e gli/le Enti/Autorità competenti.
8. L'area adibita alla vendita e le zone circostanti il mercato dovranno essere lasciate sgombere da cose e pulite.

Art. 6 - Soggetti ammessi alla vendita

1. Il mercato è riservato agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative agricole ed i loro consorzi, nonché le società di cui all'art. 1, co. 1094, della Legge 27/12/2006, n. 296.
2. I soggetti ammessi alla vendita nell'ambito dei mercati devono possedere i requisiti previsti all'art. 4 del D.Lgs. 18/05/2001, n. 228 ed avere sede nell'ambito del territorio della Provincia di Rovigo e di province contermini (Ferrara, Mantova, Padova, Venezia, Verona).
3. L'attività di vendita diretta all'interno del mercato può essere esercitata dai titolari dell'impresa o

dai soci in caso di società o cooperativa agricola, e di quelle di cui all'art. 1, co. 1094, della Legge 27/12/2006, n. 296, e dai relativi familiari coadiuvanti, nonchè dal personale dipendente regolarmente assunto da ciascuna impresa.

4. La partecipazione al mercato è subordinata al rispetto da parte degli operatori agricoli delle previsioni e dei requisiti contenuti nel presente disciplinare di mercato e nel Regolamento per lo svolgimento dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli approvato dal Comune di Rovigo, nonché di qualsivoglia normativa vigente in materia amministrativa, sanitaria, di tutela dei consumatori, fiscale, ecc..

Art. 7 – Assegnazione dei posteggi - criteri

1. Le richieste di partecipazione al mercato da parte degli operatori dovranno essere da questi inoltrate all'Ente Gestore che, anche facendo applicazione dei criteri di cui al presente articolo, disporrà l'assegnazione o meno dei posteggi.
2. L'assegnazione di ciascun posteggio presso il mercato è effettuata direttamente dal soggetto Gestore nel rispetto di quanto previsto nel presente disciplinare e dalla convenzione di affidamento della gestione sottoscritta tra lo stesso Gestore e il Comune di Rovigo.
3. L'assegnazione del posteggio non costituisce "titolarità" del medesimo, e l'operatore potrà comunque essere temporaneamente sospeso dalla partecipazione al mercato allorché agisca in difformità da quanto previsto dal presente disciplinare, secondo quanto più dettagliatamente previsto all'Articolo 13.
4. Per l'occupazione del posteggio non è previsto il rilascio di alcuna concessione in capo al singolo operatore, atteso che l'area destinata allo svolgimento del mercato (i.e. l'Area/Superficie di vendita come individuata ai sensi dell'Articolo 4, co. 1, lett. c)) è oggetto di concessione per occupazione di suolo pubblico in favore dell'Ente Gestore.
5. Fermi restando i presupposti di cui all'Articolo 6, in caso di domande di partecipazione in numero superiore a quello dei posteggi collocabili nell'area di mercato, l'assegnazione degli stessi da parte del soggetto Gestore dovrà avvenire sulla base di apposita graduatoria, da redigirsi sulla base dei seguenti criteri di preferenza e con la seguente pesatura (su un totale ideale di 100 punti):

 a) "anzianità" in termini di partecipazione, calcolata su base annuale e avendo riferimento all'ultimo triennio, in almeno uno dei mercati agricoli in area pubblica istituiti nell'ambito del territorio comunale di Rovigo (fino ad un massimo di 40 punti: 1 anno = 10 punti, 2 anni = 25 punti, 3 anni = 40 punti. n.b. in caso di presenza per un numero di giornate inferiore al 50% delle potenziali presenze massime annuali, verrà attribuito un punteggio pari a 5 punti); ai fini del computo dell'anzianità, la stessa è da intendersi fatta salva a fronte di mutamenti di ragione sociale e/o di subingresso nell'attività, purché permanga la storicità aziendale;

 b) l'azienda agricola è in possesso di licenza d'uso di marchi collettivi, oggetto di controllo nella loro applicazione da parte di un ente certificatore esterno, atti a certificare e valorizzare la provenienza dei propri prodotti da filiera corta e/o lo status di prodotto a chilometro zero, nel rispetto delle definizioni e dei criteri della vigente normativa (30 punti);

 c) l'azienda agricola produce e pone in vendita prodotti aventi denominazione d'origine (DOP, IGP e, per i vini, DOC, DOCG, IGT, De.co, ecc.), e/o prodotti biologici certificati secondo le vigenti normative europee e nazionali, e/o pone in vendita prodotti di categoria merceologica che si "distinguono" in quanto non oggetto di commercializzazione da parte di altri operatori candidati-partecipanti (15 punti);

 d) l'azienda agricola è in possesso di certificazioni di prodotto e/o di processo in merito al rispetto di standard/norme tecniche (es. UNI, ISO, UNI EN ISO, ecc.), anche con riguardo al rispetto di forme di agricoltura e/o allevamento sostenibile e/o a ridotto impatto ambientale,

e/o è in possesso di certificazioni atte a comprovare l'osservanza di determinati criteri e requisiti produttivi (10 punti).
e) l'azienda agricola pone in vendita il 100% dei propri prodotti (5 punti).

6. Il soggetto Gestore potrà alternare gli operatori ammessi al mercato, sempre sulla base dei criteri di preferenza sopra descritti, e dunque della graduatoria redatta, tenendo conto della stagionalità dei prodotti, comunque previa comunicazione al Comune, e fermo restando quanto stabilito al precedente Articolo 6 e al successivo Articolo 9 sotto il profilo degli adempimenti previsti in capo all'operatore.
7. Nell'ipotesi in cui, in base a quanto previsto al successivo Articolo 13, sia disposta la sospensione di un operatore dalla partecipazione al mercato agricolo, il soggetto Gestore può provvedere all'assegnazione temporanea del posteggio ad altro operatore agricolo, da individuarsi eventualmente sulla base della graduatoria finale redatta, se ancora valida, fermo restando l'obbligo di dare comunicazione di tale variazione al Comune, secondo quanto disposto dal successivo Articolo 11 e fermi restando gli adempimenti previsti in capo agli stessi operatori che si avvicendano nell'assegnazione del posteggio, come precisato all'Articolo 9 del presente disciplinare.
8. E' vietata qualsivoglia disparità di trattamento tra gli operatori del mercato, in particolare alla luce dell'appartenenza o meno degli operatori agricoli ad associazioni di categoria.

Art. 8 – Prodotti agricoli in vendita

1. Nel mercato possono essere posti in vendita prodotti agricoli freschi, provenienti dall'azienda produttrice o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, o comunque provenienti da aziende agricole aventi sede nell'ambito territoriale previsto ai sensi del precedente Articolo 6. Sono ammessi alla vendita prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti dell'azienda agricola. Rimane fermo, in ogni caso, il rispetto del criterio della prevalenza di cui all'art. 2135 c.c., come previsto ai sensi del D.Lgs. 228/2001.
2. Qualora la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda, secondo quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza alimentare, dovrà essere dimostrata attraverso apposita documentazione l'origine aziendale del prodotto agricolo.
3. I prodotti posti in vendita, appartenenti alle categorie merceologiche descritte a titolo esemplificativo e non esaustivo all'art. 6, comma 2, del Regolamento sui mercati agricoli del Comune di Rovigo, devono essere contrassegnati con cartelli ben visibili (o altre modalità idonee allo scopo), in base alla tipologia di prodotto, in cui sia chiaramente riportato:
 - il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura;
 - l'indicazione della varietà del prodotto e il luogo di origine;
 - la denominazione del produttore (l'azienda agricola che pone in vendita o altra azienda);
 - l'eventuale indicazione della "denominazione di qualità" (DOP, IGP, DOC, DOCG, ecc.) o del "marchio" di produzione biologica di cui si fregia il prodotto, nonché eventuali marchi aziendali e/o collettivi e/o certificazioni di prodotto o di processo.
4. I prodotti posti in vendita devono essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, nonché alle pertinenti norme in materia di etichettatura e tracciabilità.

Art. 9 - Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato

1. Con la partecipazione al mercato e l'utilizzo del posteggio assegnato, gli operatori si impegnano a rispettare il presente disciplinare, accettandone il contenuto.
2. Fermo restando quanto più specificatamente previsto, per singoli e puntuali aspetti, da

specifiche disposizioni di questo disciplinare e/o dalle previsioni normative e/o regolamentari ivi richiamate e di volta in volta applicabili, gli operatori devono rispettare le seguenti prescrizioni di ordine generale.

3. Gli operatori ammessi al mercato, come da graduatoria finale redatta dal soggetto Gestore e da questi comunicata al Comune di Rovigo, devono presentare al SUAP del Comune di Rovigo, attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, apposita comunicazione/segnalazione ai sensi dell'art. 4, co. 4, del D.Lgs. 228/2001, di cui deve essere altresì fornita autocertificazione al soggetto Gestore ed esibita copia, o idonea attestazione/ricevuta, ai competenti organi di vigilanza in sede di controlli; nel caso l'attività di vendita nel mercato sia, per qualsiasi motivo, sospesa temporaneamente o interrotta definitivamente, è necessario presentare apposita comunicazione di sospensione/cessazione con le medesime modalità.
4. Gli operatori devono osservare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
5. È vietato agli operatori annunciare il prezzo e la qualità delle merci con grida, clamori e mezzi sonori, nonché ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
6. È fatto altresì divieto di danneggiare o alterare/manomettere la sede stradale, le piantagioni, la segnaletica, gli elementi d'arredo urbano e gli impianti che ad essa appartengono.
7. Gli operatori devono rispettare le eventuali prescrizioni e/o condizioni particolari a cui dovesse essere sottoposto l'esercizio dell'attività di vendita all'interno del mercato ai fini della salvaguardia di aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
8. Gli operatori accettano di essere soggetti ai controlli preventivi e periodici operati dal soggetto Gestore del mercato e dalle pubbliche autorità competenti presso l'area di vendita del mercato o presso l'azienda agricola, e sono tenuti a fornire agli stessi ogni documentazione utile all'espletamento di tali attività di controllo.
9. Gli operatori, nell'esercizio dell'attività di vendita all'interno del mercato agricolo, sono responsabili di eventuali danni arrecati a terzi, alla proprietà di terzi o alla proprietà pubblica. Essi assumono le responsabilità verso terzi derivanti da qualsivogli dovere, ragione e diritto ad essi facenti capo in ragione e in conseguenza della partecipazione al mercato.
10. Ciascun operatore deve segnalare al soggetto Gestore ogni irregolarità o anomalia che riscontri o di cui venga a conoscenza in relazione allo svolgimento del mercato a cui prende parte, oppure rivolgersi direttamente all'Amministrazione per la proposizione di qualsivoglia segnalazione o reclamo in tal senso.

Art. 10 - Requisiti igienico-sanitari

1. L'attività del mercato deve essere svolta nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui ai Regolamenti (CE) n. 852/2004 e 853/2004 e 178/2002 e di cui a ogni correlata e connessa normativa europea e/o nazionale e/o standard vigente in materia.
2. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche", con obbligo di rispettare tutte le disposizioni ivi previste, fra cui, a titolo meramente esemplificativo, quelle disciplinanti le caratteristiche delle aree e dei posteggi, le caratteristiche dei negozi mobili e dei banchi temporanei, le prescrizioni per la vendita e la preparazione di specifiche tipologie di prodotti posti in vendita.
3. L'adempimento delle prescrizioni e indicazioni di tipo igienico-sanitario da parte degli operatori agricoli è soggetta a vigilanza da parte delle competenti Autorità, fermo restando l'onere del soggetto Gestore di segnalare al Comune qualsivoglia criticità e/o anomalia di cui dovesse venire a diretta conoscenza con riguardo allo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato.

Art. 11 - Obblighi del soggetto Gestore

1. Il soggetto Gestore del mercato assicura l'erogazione dei servizi di mercato ed è interlocutore del Comune per l'espletamento di ogni attività istituzionale e/o amministrativa inerente e/o correlata allo svolgimento del mercato agricolo.
2. Il Gestore del mercato, in ogni rapporto con il Comune inerente e conseguente alla gestione del mercato medesimo, agisce in nome e per conto degli operatori agricoli ammessi, sulla base di rapporti di delega o analoghi la cui disciplina è comunque rimessa alla regolamentazione dei rapporti interni tra operatori e Gestore.
3. L'ente Gestore verifica che gli operatori agricoli ammessi al mercato possiedano i requisiti di ammissione richiesti, informa adeguatamente gli stessi degli obblighi previsti, ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita nel mercato, dalle vigenti previsioni normative, dal vigente Regolamento sui mercati agricoli del Comune di Rovigo e dal presente disciplinare, verificandone periodicamente il rispetto, attraverso un controllo annuale da effettuarsi mediante accesso al fascicolo aziendale; gli esiti di tali verifiche sono trasmesse tempestivamente ai competenti uffici comunali.
4. Il soggetto Gestore provvede all'assegnazione dei posteggi sulla base di quanto previsto nel presente disciplinare, in specie di quanto disposto dal precedente Articolo 7.
5. Il Gestore è tenuto a raccogliere le domande presentate da operatori agricoli per la partecipazione al mercato e a darne comunicazione, senza ritardo e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine appositamente previsto per la loro raccolta, al Comune, il quale si riserva di effettuare eventuali controlli amministrativi rispetto alla documentazione trasmessa, nei termini più dettagliamente precisati nella convenzione sottoscritta con il Comune; nel caso di domande di partecipazione in numero superiore a quello dei posteggi collocabili nell'area di mercato, la graduatoria provvisoria redatta, con indicazione dei punteggi assegnati sulla base dei criteri di cui all'Articolo 7, par. 4, deve essere parimenti comunicata al Comune entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla sua formazione, al fine di permettere ai competenti Uffici lo svolgimento degli eventuali controlli; del positivo esito di tali controlli viene data comunicazione al soggetto Gestore ai fini della formazione della graduatoria definitiva.
6. Il Gestore è tenuto a verificare le presenze degli operatori in ogni giornata di mercato e ad annotarle di volta in volta in un apposito registro (anche informatico), di cui va fornita copia ai competenti Uffici comunali con cadenza semestrale; tale registro sarà oggetto di trasmissione al Comune anche in occasione dell'invio di apposita relazione annuale sullo status del mercato, in cui il Gestore deve indicare, fra l'altro, la situazione attuale dei posteggi occupati, le eventuali variazioni intervenute in corso d'anno, le attività di vigilanza-verifica svolte e i relativi esiti, ecc.
7. Il Gestore deve provvedere a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione che intervenga nel numero o nella composizione degli operatori ammessi (i.e. sospensioni temporanee, interruzione definitiva dell'attività di vendita, rotazioni per stagionalità, ecc.), fermi restando gli obblighi e adempimenti previsti in capo ai singoli operatori in relazione alla sospensione, cessazione, nuovo inizio dell'attività.
8. Il Gestore, in osservanza di quanto previsto dall'art. 12, co. 2, del vigente Regolamento comunale sui mercati agricoli, è tenuto ad esercitare con cadenza regolare l'attività di vigilanza sul rispetto da parte degli operatori agricoli delle regole di cui al presente disciplinare, nonché sull'osservanza del Regolamento comunale sui mercati agricoli e di ogni ulteriore disposizione normativa e/o regolamentare applicabile, comunicando e segnalando tempestivamente al Comune di Rovigo e agli ulteriori organi eventualmente competenti ogni violazione, anomalia e/o irregolarità riscontrata, inviando comunicazione al Comune entro e non oltre 2 (due) giorni

dall'accertamento dei fatti.

9. Il Gestore del mercato è tenuto a trasmettere al Comune di Rovigo, con cadenza annuale, una relazione sulla situazione del mercato, in cui figurino, fra l'altro, la situazione attuale dei posteggi e le eventuali variazioni intervenute in corso d'anno, nonché le attività di vigilanza e verifica svolte, con i relativi esiti.
10. Il Gestore è tenuto, altresì, in relazione al funzionamento del mercato:
 - ad accertare il corretto allestimento e smantellamento delle strutture di vendita negli orari stabiliti, nelle giornate di mercato;
 - ad accertare il corretto utilizzo da parte dei singoli operatori delle attrezzature per l'allaccio al punto di fornitura di energia elettrica e alla predisposizione di idonee strutture (i.e. passacavi) per garantire la tenuta in sicurezza dei cavi che collegano il posteggio alla fornitura;
 - a provvedere alla corretta perimetrazione dell'area di mercato e del posizionamento di qualsivoglia attrezzatura e/o materiale atto a delimitarne i confini e/o gli accessi, anche ai fini di sicurezza e con riguardo agli aspetti di viabilità;
 - a curare la predisposizione e il posizionamento, laddove non già presente, di apposita segnaletica verticale che indichi chiaramente il divieto di sosta presso l'area di mercato, nel giorno e negli orari previsti per il suo svolgimento.
11. Rimane in capo al soggetto Gestore l'espletamento presso i competenti Uffici comunali e/o presso altri Enti di tutti gli adempimenti finalizzati all'ottenimento di atti di autorizzazione, concessione, assenso, nulla osta, e/o di ogni altro atto o provvedimento, comunque denominato, funzionale e correlato allo svolgimento del mercato agricolo, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 9, par. 3; il soggetto Gestore, è tenuto, in particolare, a presentare al Comune di Rovigo apposita domanda volta ad ottenere il rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico relativamente all'area specificatamente individuata per lo svolgimento del mercato (i.e. l'Area/Superficie di vendita come individuata ai sensi dell'Articolo 4, co. 1, lett. c)), previo pagamento del relativo canone, secondo quanto previsto al successivo Articolo 12.
12. Conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento sui mercati agricoli del Comune di Rovigo, il soggetto Gestore ha l'obbligo di provvedere direttamente e autonomamente, con costi interamente a proprio carico, alla manutenzione ordinaria, pulizia, e disinfenzione dell'area, nonché allo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti dal mercato, vigilando, ai fini di quanto sopra, sull'osservanza delle regole in tema di raccolta dei rifiuti da parte degli operatori;
13. E' fatto obbligo al soggetto Gestore di provvedere, con costi interamente a proprio carico, a tutti gli adempimenti per allaccio/fornitura di corrente elettrica, nonché funzionali all'installazione nell'area di mercato di apposite infrastrutture-opere per la fornitura di energia elettrica (cabine-quadro elettriche) ad uso esclusivo degli operatori che prenderanno parte ai mercati agricoli ivi svolti, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da individuarsi anche sulla base del numero complessivo di posteggi che sono effettivamente assegnati nell'area.
14. La violazione da parte del Gestore di mercato degli obblighi espressamente previsti in capo al medesimo in forza del presente disciplinare potrà comportare la decadenza/revoca/risoluzione della convenzione sottoscritta con il Comune di Rovigo, e/o ogni ulteriore o diversa conseguenza prevista dalla convenzione medesima;
15. La decadenza/revoca/risoluzione del rapporto contrattuale instaurato in forza della convenzione sottoscritta tra il Comune di Rovigo e il soggetto Gestore in relazione all'attività di gestione del mercato, e di riflesso di ogni correlato provvedimento e rapporto concessorio-autorizzatorio adottato e instaurato in conseguenza dello stesso, priva di qualsivoglia effetto il presente disciplinare.
16. In relazione a quanto stabilito nella presente disposizione, trova comunque applicazione e resta fermo tutto quanto più specificatamente previsto nella convenzione sottoscritta tra il soggetto Gestore e il Comune di Rovigo.

Art. 12 - Oneri dovuti dal soggetto Gestore

1. In osservanza di quanto disposto dall'art. 4, co. 5, del vigente Regolamento comunale sui mercati agricoli, il soggetto Gestore ha l'obbligo di sostenere tutti i costi inerenti e conseguenti alla gestione del mercato, quali, a titolo esemplificativo: costi di utenze e tariffe (es. energia elettrica, asporto rifiuti laddove previsto), costi per pulizia, vigilanza, perimetrazione dell'area e per l'adozione di misure di safety & security, costi legati al pagamento di tasse, tributi e canoni.
2. Per l'occupazione dell'intera area specificatamente destinata allo svolgimento del mercato agricolo, come individuata dal soggetto Gestore in sede di partecipazione alla procedura di selezione e come identificata nel provvedimento di concessione rilasciato dai competenti Uffici comunali, il soggetto Gestore è tenuto al pagamento del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati nel Comune di Rovigo, come da vigente "Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/2021.
3. Ai fini dell'approvvigionamento di energia elettrica da parte degli operatori del mercato, sono a carico del soggetto Gestore, altresì, tutti gli adempimenti e i relativi costi legati all'allaccio/fornitura di corrente elettrica ed installazione nell'area di mercato di apposite strutture atte a costituire punto di fornitura di energia elettrica, con caratteristiche tecniche da individuarsi anche sulla base del numero dei posteggi effettivamente assegnati e tali da garantire il rispetto delle vigenti normative.
4. In relazione a quanto stabilito nel presente articolo, trova comunque applicazione e resta fermo tutto quanto più specificatamente previsto nella convenzione sottoscritta tra il soggetto Gestore e il Comune di Rovigo, a cui il presente disciplinare accede.
5. È comunque rimessa alla regolamentazione dei rapporti tra singoli operatori del mercato e soggetto Gestore qualsivoglia eventuale scelta in ordine alle modalità di disciplina degli aspetti di natura economica legati alla partecipazione al mercato.

Art. 13 - Attività di vigilanza e controllo - Sanzioni

1. Il rispetto delle disposizioni di cui al presente discipinare di mercato, del Regolamento comunale sui mercati agricoli e delle altre norme vigenti applicabili è oggetto dell'attività di vigilanza da parte dell'Ente Gestore, nonché delle attività di controllo da parte del Comune di Rovigo, tramite il competente personale del Corpo di Polizia Locale, in conformità a quanto previsto dall'Art. 12 dello stesso Regolamento sui mercati agricoli del Comune di Rovigo.
2. All'attività di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda ULSS n. 5.
3. In caso di comprovata inosservanza, da parte di un operatore agricolo partecipante al mercato, a qualsivoglia disposizione del presente disciplinare e/o di cui al Regolamento sui mercati agricoli del Comune di Rovigo, nonché a fronte dell'inosservanza di qualsivoglia normativa applicabile (per il qual caso è fatta comunque salva l'applicazione delle previsioni e misure sanzionatorie di volta in volta previste dalle norme di riferimento), il Comune provvede a notificare all'operatore apposita comunicazione di diffida, con intimazione a porre rimedio alle violazioni riscontrate; in difetto di adempimento entro il termine indicato, il Comune procederà a disporre nei confronti dell'operatore la sospensione dalla partecipazione al mercato, da un minimo di n. 1 (una) ad un massimo di n. 5 (cinque) giornate.
4. Per inosservanze e/o inadempimenti agli obblighi e alle previsioni di cui al presente disciplinare da parte del soggetto Gestore del mercato, trova applicazione quanto previsto nella Convenzione sottoscritta tra lo stesso e il Comune di Rovigo.